

D.L. 22-4-2021 n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2021, n. 96.

## **D.L. 22 aprile 2021, n. 52** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

### **Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2021, n. 96.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#), recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'[articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020](#), che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Visto il [decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Viste le [delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021](#) e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'[ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630](#), e successive modificazioni, nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

---

**Art. 1.** *Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* <sup>(6)</sup>

[1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#). <sup>(3)</sup>

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

[3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'[articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#), nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. <sup>(5)</sup>

[4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020](#), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto: <sup>(4)</sup>

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. <sup>(5)</sup>

]

---

(3) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(4) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(5) Comma abrogato dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

(6) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

## **Art. 2. Misure relative agli spostamenti** <sup>(11)</sup>

[1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. <sup>(9)</sup>

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'[articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#), come rideterminati dal presente articolo, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. <sup>(7)</sup>

2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'[articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#), hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. <sup>(8)</sup>

2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo. <sup>(8)</sup>

2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza. <sup>(8)</sup>

2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'[articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020](#), come rideterminati dal presente articolo. <sup>(8)</sup>

2-sexies. Su tutto il territorio nazionale non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo. <sup>(10)</sup>

3. I provvedimenti di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020](#) individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. <sup>(7)</sup> ]

---

(7) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(8) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(9) Comma così modificato dall' *art. 5-octies, comma 1, lett. a), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(10) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87* e, successivamente, così modificato dall' *art. 5-octies, comma 1, lett. b), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(11) Articolo abrogato dall' *art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 2-bis.** *Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie* <sup>(12)</sup>

1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. <sup>(13)</sup>

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base. <sup>(14)</sup>

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

(12) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87*.

(13) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*.

(14) Comma così sostituito dall' *art. 3-quinquies, comma 1, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 marzo 2022, n. 18*.

---

**Art. 2-ter.** *Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie* <sup>(15) (16)</sup>

[1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ]

---

(15) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(16) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 2-quater.** *Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali* <sup>(17)</sup>

1. Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'[articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. <sup>(18)</sup>

---

(17) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(18) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 3.** *Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2* <sup>(19)</sup>

1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), in presenza di almeno quattro casi

di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'[articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

---

(19) Articolo modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 9, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

### **Art. 3-bis.** *Corsi di formazione* <sup>(20)</sup> <sup>(21)</sup>

[1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi

dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). ]

---

(20) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(21) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 4. Attività dei servizi di ristorazione** <sup>(24)</sup>

[1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'[articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#), come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. <sup>(22)</sup>

2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020](#). <sup>(23)</sup> ]

---

(22) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(23) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(24) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 4-bis. Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali** <sup>(25) (26)</sup>

[1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). ]

---

(25) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(26) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 5. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi** <sup>(31) (36)</sup>

[1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'[articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'[articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121](#). Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'[articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).<sup>(27)</sup>

1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). L'accesso è consentito con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.<sup>(32) (35)</sup>

2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Le percentuali massime di capienza di cui

al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. <sup>(33)</sup>

[2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. <sup>(28) (29)</sup>]

3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. <sup>(30)</sup>

3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. <sup>(34)</sup>

[4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. <sup>(29)</sup> ]

---

(27) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87* e sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 3, del medesimo D.L. n. 139/2021*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 5-bis, comma 2, lett. a), nn. 1.1), 1.2) e 1.3), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(28) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87*.

(29) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*.

(30) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87* e dall' *art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L.*

16 settembre 2021, n. 126. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 dicembre 2021, n. 205](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, comma 3, del medesimo D.L. n. 139/2021](#).

(31) Sulle modalità di partecipazione del pubblico agli spettacoli e agli eventi di cui al presente articolo vedi l' [art. 4, D.L. 6 agosto 2021, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 settembre 2021, n. 133](#).

(32) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 dicembre 2021, n. 205](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, comma 3, del medesimo D.L. n. 139/2021](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 5-bis, comma 2, lett. a\), n. 2\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(33) Comma modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#) e sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#). Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 dicembre 2021, n. 205](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, comma 3, del medesimo D.L. n. 139/2021](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 5-bis, comma 2, lett. a\), n. 3\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#). In precedenza il presente comma era stato modificato dall' [art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229](#), abrogato dall' [art. 1, comma 2, della medesima Legge n. 11/2022](#) a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato [D.L. n. 229/2021](#).

(34) Comma inserito dall' [art. 4, comma 2, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(35) Vedi, anche, l' [art. 6, comma 2, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(36) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

#### **Art. 5-bis.** *Musei e altri istituti e luoghi della cultura* <sup>(37)</sup> <sup>(39)</sup>

[1. In zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'[articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'[articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507](#), in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre. <sup>(38)</sup> ]

---

(37) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(38) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. d\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#), e, successivamente, dall' [art. 2, comma 1, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 dicembre 2021, n. 205](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 139/2021](#).

(39) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 6.** *Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere* <sup>(40)</sup> <sup>(46)</sup>

[1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. <sup>(41)</sup>

1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. <sup>(42)</sup>

2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. <sup>(43)</sup>

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. <sup>(45)</sup>

3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). <sup>(44)</sup> ]

---

(40) Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(41) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(42) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(43) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(44) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(45) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), D.L. 26 novembre 2021, n. 172](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 gennaio 2022, n. 3](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 4, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021](#).

(46) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 6-bis.** *Impianti nei comprensori sciistici* <sup>(47)</sup> <sup>(48)</sup>

[1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). ]

---

(47) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(48) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 7.** *Fiere, convegni e congressi* <sup>(51)</sup>

[1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#), ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. <sup>(49)</sup> <sup>(52)</sup>

[2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. <sup>(50)</sup>]

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020](#). ]

---

(49) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(50) Comma abrogato dall' [art. 5-bis, comma 2, lett. b\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(51) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per il protocollo relativo alle manifestazioni e agli eventi fieristici, vedi l' [O.M. 28 maggio 2021](#).

---

**Art. 8.** *Centri termali e parchi tematici e di divertimento* <sup>(55)</sup>

[1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). Rimane consentita in ogni caso l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche. <sup>(53)</sup>

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel

rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020](#).<sup>(54)</sup> ]

---

(53) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(54) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(55) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 8-bis.** *Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie* <sup>(56)</sup> <sup>(60)</sup>

[1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#).

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020](#).<sup>(58)</sup>

[2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.<sup>(57)</sup> <sup>(59)</sup> ]

---

(56) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(57) Comma aggiunto dall' [art. 34, comma 9-bis, lett. a\), D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#).

(58) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. d-bis\), n. 1\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

(59) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 1, lett. d-bis\), n. 2\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

(60) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 8-ter.** *Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò* <sup>(61)</sup> <sup>(62)</sup>

[1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). ]

---

(61) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(62) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 9. Certificazioni verdi COVID-19** <sup>(84)</sup>

1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni: <sup>(82)</sup>

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; <sup>(74)</sup>

a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2; <sup>(83)</sup>

a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere b) e c-bis); <sup>(83)</sup>

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio; <sup>(76)</sup>

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; <sup>(63)</sup>

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; <sup>(63)</sup>

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'[articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma <sup>(63)</sup> <sup>(85)</sup>.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: <sup>(64)</sup>

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo; <sup>(80)</sup>

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; <sup>(75)</sup>

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo <sup>(77)</sup>.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo

vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. <sup>(68)</sup>

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. <sup>(65)</sup>

4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. <sup>(78)</sup>

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. <sup>(79)</sup>

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali. <sup>(66)</sup>

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione. <sup>(67)</sup>

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese. <sup>(67)</sup>

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. <sup>(65)</sup>

8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni. <sup>(72)</sup>

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i [regolamenti \(UE\) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021](#). <sup>(69)</sup>

9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARSCoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. <sup>(81)</sup>

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche. <sup>(81)</sup>

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli

altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). <sup>(70) (86)</sup>

10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-bis.1, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonché all'[articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#). Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato. <sup>(71) (73)</sup>

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

---

(63) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(64) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(65) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(66) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(67) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(68) Comma modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#), dall' [art. 4, comma 1, lett. e\), n. 1\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#), dall' [art. 5, comma 1, lett. c\), D.L. 21 settembre 2021, n. 127](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 novembre 2021, n. 165](#), e dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), nn. 1\), 2\) e 3\), D.L. 26 novembre 2021, n. 172](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 gennaio 2022, n. 3](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 3, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#), e dall' [art. 2-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#). In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato [art. 2-bis, comma 1, lett. a\), D.L. n. 1/2022](#) era stata prevista dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), D.L. 4 febbraio 2022, n. 5](#), abrogato dall' [art. 1, comma 2, della suddetta Legge n. 18/2022](#) a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto [D.L. n. 5/2022](#).

(69) Comma modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. e\), n. 2\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

(70) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#) e, successivamente, dall' [art. 4, comma 1, lett. e\), n. 3\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

(71) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87*, sostituito dall' *art. 3, comma 2, D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 9, comma 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 novembre 2021, n. 165*, e dall' *art. 5-bis, comma 2, lett. c), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(72) Comma inserito dall' *art. 34, comma 9-bis, lett. b), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(73) Ad integrazione di quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 5, comma 1, D.L. 6 agosto 2021, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 settembre 2021, n. 133*.

(74) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, lett. e), n. 01), D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*.

(75) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, lett. e), n. 02), D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*.

(76) Lettera così modificata dall'*art. 5-bis, comma 1, D.L. 6 agosto 2021, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 settembre 2021, n. 133*. In precedenza, la presente lettera era stata modificata dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 21 settembre 2021, n. 127*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 19 novembre 2021, n. 165*).

(77) Lettera aggiunta dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 21 settembre 2021, n. 127*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 novembre 2021, n. 165*, e, successivamente, così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 26 novembre 2021, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 gennaio 2022, n. 3*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 3, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021*.

(78) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 21 settembre 2021, n. 127*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 novembre 2021, n. 165*, e modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 26 novembre 2021, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 gennaio 2022, n. 3*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 3, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 2-bis, comma 1, lett. b), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 marzo 2022, n. 18*. In precedenza il presente comma era stato sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 4 febbraio 2022, n. 5*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della suddetta Legge n. 18/2022* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto *D.L. n. 5/2022*.

(79) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87* e, successivamente, dall' *art. 01, comma 1, D.L. 6 agosto 2021, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 settembre 2021, n. 133*.

(80) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 26 novembre 2021, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 gennaio 2022, n. 3*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 3, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021*.

(81) Comma inserito dall' *art. 2-quater, comma 1, lett. a), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 marzo 2022, n. 18*. In precedenza il presente comma era stato inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 4 febbraio 2022, n. 5*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della suddetta Legge n. 18/2022* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto *D.L. n. 5/2022*.

(82) Alinea così sostituito dall' [art. 3-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(83) Lettera inserita dall' [art. 3-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(84) Sulla certificazione verde di cui al presente articolo vedi le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui alla [Deliberazione 23 aprile 2021, n. 156](#) e l' [art. 42, comma 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

(85) Vedi, anche, l' [art. 42, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

(86) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 17 giugno 2021](#).

---

**Art. 9-bis.** *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base* <sup>(93)</sup> <sup>(87)</sup>

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del [decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#);
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto. <sup>(94)</sup>

[1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

- a) servizi alla persona;
- b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; <sup>(97)</sup>
- c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. <sup>(92)</sup> <sup>(96)</sup>

]

[1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche volte ad accertare che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenganel rispetto delle prescrizioni di cui al

medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4. <sup>(92) (96)</sup> ]

[2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone, salvo quanto previsto al comma 2-bis. <sup>(88) (95)</sup> ]

[2-bis. Nelle zone gialla, arancione e rossa, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1. <sup>(89) (95)</sup> ]

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. <sup>(90) (98)</sup>

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. <sup>(91)</sup>

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

---

<sup>(87)</sup> Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*.

<sup>(88)</sup> Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 26 novembre 2021, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 gennaio 2022, n. 3*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021*.

<sup>(89)</sup> Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 26 novembre 2021, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 gennaio 2022, n. 3*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 4, comma 1, D.L. 4 febbraio 2022, n. 5*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, L. 4 marzo 2022, n. 18* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto *D.L. n. 5/2022*. In precedenza il presente comma era stato modificato, a decorrere dal 10 gennaio 2022, dall' *art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 229*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, L. 18 febbraio 2022, n. 11* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato *D.L. n. 229/2021*.

<sup>(90)</sup> Comma modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 26 novembre 2021, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 gennaio 2022, n. 3*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021*. Successivamente, il

presente comma è stato modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#), come corretto da [Comunicato 11 gennaio 2022](#), pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2022, n. 7. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 6, comma 2, lett. c\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022

(91) Comma modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. d\), D.L. 26 novembre 2021, n. 172](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 gennaio 2022, n. 3](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. c\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(92) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#).

(93) Rubrica così sostituita dall' [art. 5, comma 1, lett. d\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(94) Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 dicembre 2021, n. 205](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 3, del medesimo D.L. n. 139/2021](#). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), nn. 1\), 2\) e 3\), D.L. 26 novembre 2021, n. 172](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 gennaio 2022, n. 3](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 4, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021](#). Successivamente ancora, il presente comma è stato sostituito dall' [art. 5, comma 1, lett. a\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 6, comma 2, lett. a\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

(95) Comma abrogato dall' [art. 5, comma 1, lett. b\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(96) Comma abrogato dall' [art. 6, comma 2, lett. b\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

(97) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.P.C.M. 21 gennaio 2022](#).

(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 4 febbraio 2022](#).

---

**Art. 9-bis.1.** *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato* <sup>(99)</sup>

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. <sup>(100)</sup>

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. <sup>(101)</sup>

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

---

(99) Articolo inserito dall' [art. 5-bis, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

(100) Comma così sostituito dall' [art. 7, comma 1, lett. a\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

(101) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lett. b\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 9-ter.** *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario* <sup>(102) (104)</sup>

[1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. <sup>(103)</sup>

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all' [articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del [decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111](#).

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la

vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.

5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell' [articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#). Resta fermo quanto previsto dall' [articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall' [articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. ]

---

(102) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 6, D.L. 6 agosto 2021, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 settembre 2021, n. 133](#).

(103) Il presente comma era stato modificato dall' [art. 8, comma 3, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 18 febbraio 2022, n. 11](#)).

(104) Articolo abrogato dall' [art. 5-ter, comma 1, lett. a\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#).

---

**Art. 9-ter.1.** *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo* <sup>(105)</sup>

1. Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter.2, del [decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#). <sup>(106)</sup>

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'[articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. <sup>(107)</sup>

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell' [articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#). Resta fermo quanto previsto dall' [articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal

medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2. <sup>(108)</sup>

---

(105) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 6, D.L. 6 agosto 2021, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 settembre 2021, n. 133*. In precedenza il presente articolo era stato inserito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 122*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della citata Legge n. 133/2021* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto *D.L. n. 122/2021*.

(106) Comma così modificato dall' *art. 5-ter, comma 1, lett. b), nn. 1.1) e 1.2), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*, dall' *art. 8, comma 8, lett. a), D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, a decorrere dal 25 marzo 2022, e, successivamente, dall' *art. 6, comma 3, del medesimo D.L. n. 24/2022*, a decorrere dal 1° aprile 2022.

(107) Comma così sostituito dall' *art. 5-ter, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(108) Comma aggiunto dall' *art. 5-ter, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

---

**Art. 9-ter.2. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore** <sup>(109)</sup>

1. Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. <sup>(110)</sup>

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'*articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. <sup>(111)</sup>

3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal

medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2. <sup>(112)</sup>

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell' *articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*. Resta fermo quanto previsto dall' *articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1.

---

(109) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 6, D.L. 6 agosto 2021, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 settembre 2021, n. 133*. In precedenza il presente articolo era stato inserito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 122*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della citata Legge n. 133/2021* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto *D.L. n. 122/2021*.

(110) Comma sostituito dall' *art. 5-ter, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 8, comma 8, lett. b), D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, a decorrere dal 25 marzo 2022, e dall' *art. 6, comma 4, del medesimo D.L. n. 24/2022*, a decorrere dal 1° aprile 2022.

(111) Comma così sostituito dall' *art. 5-ter, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(112) Comma inserito dall' *art. 5-ter, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

---

#### **Art. 9-quater.** *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto* <sup>(113)</sup>

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. <sup>(119)</sup>

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. <sup>(114)</sup>

[2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle

vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo. <sup>(117) (120)</sup> ]

[2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. <sup>(117) (120)</sup> ]

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione. <sup>(115)</sup>

3-bis. Le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni. <sup>(116)</sup>

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*. <sup>(118)</sup>

---

(113) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, D.L. 6 agosto 2021, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 settembre 2021, n. 133*.

(114) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 26 novembre 2021, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 gennaio 2022, n. 3*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 4, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021*.

(115) Comma modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 26 novembre 2021, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 gennaio 2022, n. 3*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 4, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 5-quater, comma 1, lett. c), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*, e dall' *art. 6, comma 5, lett. c), D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, a decorrere dal 1° aprile 2022.

(116) Comma così modificato dall'*art. 5-quater, comma 1, lett. d), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*, e, successivamente, dall' *art. 6, comma 5, lett. d), D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, a decorrere dal 1° aprile 2022.

(117) Comma inserito dall'*art. 5-quater, comma 1, lett. b), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(118) Comma così modificato dall'*art. 5-quater, comma 1, lett. e), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*, e, successivamente, dall' *art. 6, comma 5, lett. e), D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, a decorrere dal 1° aprile 2022.

(119) Comma modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. c\), nn. 1.1\), 1.2\), 1.3\), 1.4\) e 1.5\), D.L. 26 novembre 2021, n. 172](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 gennaio 2022, n. 3](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 4, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021](#). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'[art. 5-quater, comma 1, lett. a\), nn. 1\) e 2\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 6, comma 5, lett. a\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022. In precedenza, il presente comma era stato modificato, a decorrere dal 10 gennaio 2022, dall'[art. 1, commi 2 e 5, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della suddetta Legge n. 11/2022](#) a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato [D.L. n. 229/2021](#).

(120) Comma abrogato dall' [art. 6, comma 5, lett. b\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 9-quater.1.** *Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato* <sup>(121)</sup> <sup>(122)</sup>

[1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'[allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'[allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021. ]

---

(121) Articolo inserito dall' [art. 3-bis, comma 1, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#). In precedenza il presente articolo era stato inserito dall' [art. 5, comma 1, D.L. 4 febbraio 2022, n. 5](#), abrogato dall' [art. 1, comma 2, della suddetta Legge n. 18/2022](#) a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto [D.L. n. 5/2022](#).

(122) Articolo abrogato dall' [art. 14, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 9-quinquies.** *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico* <sup>(123)</sup>

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative

indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli [articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#). <sup>(124)</sup>

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. <sup>(126)</sup>

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. <sup>(125)</sup>

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'[articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#). Resta

fermo quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del [decreto-legge n. 19 del 2020](#) è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(123) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 novembre 2021, n. 165](#).

(124) Comma così modificato dall' [art. 5-quinquies, comma 1, lett. a\), nn. 1\) e 2\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#), dall' [art. 8, comma 8, lett. c\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 25 marzo 2022, e, successivamente, dall' [art. 6, comma 6, del medesimo D.L. n. 24/2022](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

(125) Comma così modificato dall' [art. 5-quinquies, comma 1, lett. b\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#), e, successivamente, dall' [art. 6, comma 6, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

(126) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le Linee guida adottate con [D.P.C.M. 12 ottobre 2021](#).

---

**Art. 9-sexies.** *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari* <sup>(127)</sup>

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#). <sup>(128)</sup>

2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di

assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'[articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109](#), e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia. <sup>(129)</sup>

5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo. <sup>(130)</sup>

8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento. <sup>(131)</sup>

---

(127) Articolo inserito dall' [art. 2, comma 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 novembre 2021, n. 165](#).

(128) Comma così modificato dall' [art. 5-sexies, comma 1, lett. a\) e b\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#), dall' [art. 8, comma 8, lett. d\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 25 marzo 2022, e, successivamente, dall' [art. 6, comma 7, del medesimo D.L. n. 24/2022](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

(129) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#).

(130) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#).

(131) Comma aggiunto dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#).

---

**Art. 9-septies.** *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato* <sup>(132)</sup>

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore

privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli [articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#). <sup>(135)</sup>

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. <sup>(133)</sup>

7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. <sup>(134)</sup>

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'[articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#). Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.](#)

33, convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#). Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del [decreto-legge n. 19 del 2020](#) è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

---

(132) Articolo inserito dall' [art. 3, comma 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 novembre 2021, n. 165](#).

(133) Comma così modificato dall' [art. 5-septies, comma 1, lett. b\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#), e, successivamente, dall' [art. 6, comma 8, lett. a\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

(134) Comma sostituito dall' [art. 3, comma 1, lett. c\), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 6, comma 8, lett. b\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall' [art. 8, comma 3, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 18 febbraio 2022, n. 11](#)).

(135) Comma modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. c-bis\), D.L. 26 novembre 2021, n. 172](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 gennaio 2022, n. 3](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 4, comma 2, del medesimo D.L. n. 172/2021](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 5-septies, comma 1, lett. a\), nn. 1\) e 2\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#), dall' [art. 8, comma 8, lett. e\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 25 marzo 2022, e dall' [art. 6, comma 8, lett. a\), del medesimo D.L. n. 24/2022](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 9-octies.** *Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro* <sup>(136)</sup>

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

---

(136) Articolo inserito dall' [art. 3, comma 1, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 dicembre 2021, n. 205](#).

---

**Art. 9-novies.** *Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa* <sup>(137)</sup>

1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

---

(137) Articolo inserito dall'[art. 3-bis, comma 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 novembre 2021, n. 165](#).

---

**Art. 10.** *Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 <sup>(138)</sup> e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*

1. All'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#), le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; <sup>(139)</sup>

1-bis. All'[articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis:

1) al secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'[allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies»;

3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o» sono soppresse;

b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario »;

c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), e) e d) del comma 16-septies»;

d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera e) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»;

e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»;

f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

«16-septies. Sono denominate:

a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) ed);

d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento». <sup>(140)</sup>

2. All'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#), le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal [decreto-legge n. 19 del 2020](#) e dal [decreto-legge n. 33 del 2020](#).

3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'[articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020](#) vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65](#), nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'[articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020](#), in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore. <sup>(141)</sup>

3-ter. All'[allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

«Commercio al dettaglio di mobili per la casa». <sup>(141)</sup>

---

(138) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19».

(139) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(140) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(141) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 10-bis.** *Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19* <sup>(142)</sup>

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. <sup>(143)</sup>

---

(142) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 3, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

(143) Le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico sono state adottate con [O.M. 30 agosto 2021](#). Per le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali vedi l' [O.M. 2 dicembre 2021](#).

---

**Art. 11.** *Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. <sup>(146)</sup>

1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 giugno 2021, ai sensi dell'[articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352](#), in deroga all'[articolo 28 della medesima legge](#) il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'[articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970](#). I termini previsti dagli [articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970](#) sono differiti di un mese. <sup>(147)</sup>

---

(146) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(147) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 39-bis, comma 1, lett. a\) e b\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

---

**Art. 11-bis.** *Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile* <sup>(148)</sup>

1. All'[articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'[articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di

interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo [articolo 87](#), e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»;

b) al comma 2, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19».

2. All'[articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

c) al quarto periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

---

(148) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-ter.** *Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio* <sup>(149)</sup>

1. All'[articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

2. All'[articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 novembre 2020, n. 159](#), relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».

---

(149) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-quater.** *Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali* <sup>(150)</sup>

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'[articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'[articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'[articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000](#).

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'[articolo 18, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'[articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'[articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera b\), punto i\), e lettera c\), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#) è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'[articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera b\), punto i\), e lettera c\), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#) sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'[articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'[articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

---

(150) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-quinquies.** *Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica* <sup>(151)</sup>

1. All'[articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 novembre 2019, n. 133](#), relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

---

(151) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-sexies.** *Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli* <sup>(152)</sup>

1. All'[articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2021, n. 21](#), relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata».

2. All'[articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

3. All'[articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#), relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

4. Il termine di cui all'[articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'[articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), è differito al 31 dicembre 2021.

---

(152) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-septies.** *Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro* <sup>(153)</sup>

1. All'[articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2021, n. 21](#), le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

---

(153) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-octies.** *Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato* <sup>(154)</sup>

1. All'[articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Le disposizioni dell'[articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), non si applicano per l'anno 2021.

---

(154) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-novies.** *Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione* <sup>(155)</sup>

1. All'[articolo 44, comma 7, lettera b\), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

---

(155) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-decies.** *Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi* <sup>(156)</sup>

1. Al [comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

---

(156) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-undecies.** *Misure urgenti in materia di controlli radiometrici* <sup>(157)</sup>

1. All'[articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101](#), le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».

2. All'[articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101](#), il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'[articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100](#), e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto».

---

(157) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-duodecies.** *Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta* <sup>(158)</sup>

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al [decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'[articolo 6, comma 1, lettera b\)](#), e [comma 2, lettera b\)](#), del [medesimo decreto del Ministro dell'interno](#), provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato [articolo 6, comma 1, lettera a\)](#), e [comma 2, lettera a\)](#). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

---

(158) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-terdecies.** *Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19* <sup>(159)</sup>

1. Le disposizioni dell'[articolo 264, comma 1, lettera j\)](#), del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

---

(159) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-quaterdecies.** *Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari* <sup>(160)</sup>

1. Al [decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 dicembre 2020, n. 176](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 28](#), comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) all'[articolo 29](#), comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

c) all'[articolo 30](#), comma 1, alinea, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

2. Il terzo periodo del [comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è sostituito dal seguente: «In caso di mancata indicazione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato».

---

(160) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-quinquiesdecies.** *Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture* <sup>(161)</sup>

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al [comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti».

---

(161) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-sexiesdecies.** *Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124* <sup>(162)</sup>

1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'[articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124](#), è prorogato al 1° luglio 2022. <sup>(163)</sup>

---

(162) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(163) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 28-ter, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#).

---

**Art. 11-septiesdecies.** *Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare* <sup>(164)</sup>

1. All'[articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#), le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».

---

(164) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 11-duodevicies.** *Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale* <sup>(165) (166)</sup>

[1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'[articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 dicembre 2020, n. 181](#), è prorogato al 31 ottobre 2021. ]

---

(165) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

(166) Articolo abrogato dall' [art. 42-bis, comma 4, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

---

**Art. 12.** *Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri*

1. All'[articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è inserito il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.». <sup>(167)</sup>

2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'[articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), possono essere utilizzate nel medesimo anno. <sup>(167)</sup>

---

(167) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 12-bis.** *Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore* <sup>(168)</sup>

1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

---

(168) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

**Art. 12-ter.** *Voucher taxi* <sup>(169)</sup>

1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'[articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), e in deroga alle disposizioni dell'[articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'[allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato [articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020](#) può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato di amministrazione presunto, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'[articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#). La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale.

---

**Art. 13. Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#). Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. <sup>(171)</sup>

2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli. <sup>(170)</sup>

2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, è punita ai sensi dell'[articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#). <sup>(172)</sup>

---

(170) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#) e, successivamente, dall' [art. 4, comma 1, lett. f\), n. 2\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

(171) Comma modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#), dall' [art. 4, comma 1, lett. f\), n. 1\), D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 settembre 2021, n. 126](#), e dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 dicembre 2021, n. 205](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 1, comma 3, del medesimo D.L. n. 139/2021](#). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' [art. 5-bis, comma 2, lett. d\), nn. 1\), 2\) e 3\), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#), e dall' [art. 2-quater, comma 1, lett. b\), nn. 1\) e 2\), D.L. 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 11, comma 1, lett. a\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022. In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato [art. 2-quater, comma 1, lett. b\), nn. 1\) e 2\), D.L. n. 1/2022](#) era stata prevista dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), nn. 1\) e 2\), D.L. 4 febbraio 2022, n. 5](#), abrogato dall' [art. 1, comma 2, della suddetta Legge n. 18/2022](#) a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto [D.L. n. 5/2022](#).

(172) Comma aggiunto dall' [art. 11, comma 1, lett. b\), D.L. 24 marzo 2022, n. 24](#), a decorrere dal 1° aprile 2022.

---

**Art. 13-bis. Clausola di salvaguardia** <sup>(173)</sup>

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le

relative norme di attuazione.

---

(173) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

#### **Art. 14. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

### **Allegato 1 (Art. 9 . Certificazioni verdi COVID-19) Tabella contenuti essenziali delle certificazioni verdi covid-19 di cui all'articolo 1, comma 2 <sup>(174)</sup>**

[[Scarica il file](#)]

---

(174) Allegato soppresso dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

---

### **Allegato 2 Art. 11 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 <sup>(175)</sup>**

1	<a href="#">Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2	<a href="#">Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
3	<a href="#">Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Permanenza in servizio del personale sanitario
4	[ <a href="#">Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale]
5	<a href="#">Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
6	<a href="#">Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Semplificazioni in materia di organi collegiali
7	<a href="#">Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
8	<a href="#">Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

9	Articolo 101, comma 6-ter, del <a href="#">decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
10	<a href="#">Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
11	<a href="#">Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a> Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
12	Articolo 1, comma 4-bis, del <a href="#">decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 6 giugno 2020, n. 41</a> Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica
13	<a href="#">Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 6 giugno 2020, n. 41</a> Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
14	<a href="#">Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 6 giugno 2020, n. 41</a> Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
15	<a href="#">Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 5 giugno 2020, n. 40</a> Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari
16	<a href="#">Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 5 giugno 2020, n. 40</a> Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
17	<a href="#">Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 5 giugno 2020, n. 40</a> Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
18	<a href="#">Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 5 giugno 2020, n. 40</a> Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
19	<a href="#">Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a> Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
20	<a href="#">Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a> Proroga piani terapeutici
21	<a href="#">Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a> Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato
22	<a href="#">Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a> Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali
23	<a href="#">Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a> Sorveglianza sanitaria
24	<a href="#">Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a> Disposizioni in materia di lavoro agile
25	<a href="#">Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a> Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
26	<a href="#">Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 17 luglio 2020, n. 77</a> Edilizia scolastica
26-bis	<a href="#">Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 22 aprile 2021, n. 55</a> - Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

(175) Allegato così modificato dalla [legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87](#).

